

COPIA



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 del 28/06/2013

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

GUALANDI VALERIO	P	MONTANARI MARCO	P
ZUCCHINI MATTIA	P	MORARA FRANCESCO	A
TEDESCHI IRENE	P	CIONI ALESSANDRO	P
KNOWLES KATHRYN ANN	A	MUGAVERO ROBERTO	P
VIGNOLI MAURA	P	MAGLI PAOLO	P
PANCALDI LEONARDO GOFFREDO	P	BERGAMI DAVIDE	A
VANNINI LAURA	A	LEONI MANUELA	A
FRANCIA GIORGIA	P	CALZOLARI MARCO	A
TROCCHI TAMARA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 6

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vignoli Maura, Tedeschi Irene, Magli Paolo.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”*;
- il comma 381 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) pubblicata sulla G. U. n. 302 del 28/12/2012 fissa il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno 2013;

Richiamati:

- l'art. 8 del D.L.vo n° 23/2011 il quale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- il D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011, il quale all'art. 13 stabiliva l'anticipazione al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell'istituzione dell'IMU e la conseguente applicazione a regime dell'imposta a partire dal 2015;
- l'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) che al comma 380 lettere a) f) e g) stabilisce che:
 - a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
 - f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/11, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13;
 - g) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l'Art. 1 “Disposizioni in materia di imposta municipale propria” del Decreto-legge del 21 maggio 2013 n. 54 che recita testualmente:
 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e' ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo pari al cinquanta per cento:
- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
 - b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- L'art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) il quale stabilisce che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012.

Udita la relazione del Sindaco Presidente;

Ritenuto di:

- confermare per l'anno 2013, in attesa della prevista riforma immobiliare e riservandosi eventualmente di modificarle entro la scadenza del 30 settembre, le aliquote IMU in vigore nell'anno 2012,
- introdurre l'ulteriore assimilazione all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.,L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Visti:

- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L.vo 267/2000;
- il D.L. n. 35 /2013
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero e Magli), espressi nei modi e nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
- 2) di confermare, per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo l'ulteriore assimilazione all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, come di seguito indicato:
 - a) Aliquota (base o ordinaria) da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti successivi; 0,89 %
 - b) Abitazioni principali e relative pertinenze: 0,52%
 Si applica l'aliquota ridotta allo 0,52% e le relative detrazioni, in attuazione della possibilità prevista dal comma 10., art. 13 del D.L. 201/2011, anche a:
 - soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. n° 662/1996 (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da *ANZIANI* o *DISABILI* che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);
 - Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (soggetti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) Alloggi e pertinenze locati con contratto a canone concordato debitamente registrato, (art. 2 comma 3 Legge 431/98), a soggetto che lo utilizza come propria abitazione principale: 0,52%
 - d) Alloggi e pertinenze di cui all' art. 8, comma 4 del D.Lgs n. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari: 0,52%

- | | |
|---|-------|
| e) Abitazioni e relative pertinenze concesse con contratto di comodato registrato a cittadini sfollati a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012: | 0,52% |
| f) fabbricati rurali strumentali: | 0,20% |

3) di determinare:

- per l'abitazione principale, così come definita dalle norme, nei casi di cui al punto b), la detrazione base di € 200,00 e l'ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare abitazione principale, specificando che l'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- nel caso di alloggi posseduti da *Cooperative edilizie a proprietà indivisa*, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, è riconosciuta la sola detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, pari a euro. 200,00, ma non la maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio in quanto relativa ad immobili posseduti da persone giuridiche;

4) di dare atto che se la detrazione per l'abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per la prima casa, è scomputabile sull'imposta relativa alle pertinenze;

5) di disporre per la presente deliberazione:

- la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al DM 31/05/2002;
- l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

7) con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Mugavero e Magli), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to GUALANDI VALERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Addì, 08/07/2013

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to TASSI MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 08/07/2013

DIRETTORE DELL'AREA
PANCALDI MARISA

ESECUTIVITA'

[] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 28/06/2013

DIRETTORE DELL'AREA
F.to MARISA PANCALDI



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE N. 36/2013
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 04.06.2013

IL DIRETTORE DELL'AREA

F.to Giulia Li Causi

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Lì 04.06.2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Giulia Li Causi